

**Verbale di Deliberazione N. 15/2012**  
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.**

L'anno duemiladodici addì trenta  
del mese di marzo alle ore 20.30  
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

BIADA DANIELE - Sindaco  
ZANONI LORENZO  
CATTANI MANUEL  
DE OLIVA ROBERTO  
EBLI FRANCESCA  
CATTANI GABRIELE  
EMANUELLI MIRIAM  
PEZZI IVANO  
PICHLER BRUNO  
ZANOTTI GABRIELE  
CATTANI MATTEO  
CATTANI IGOR  
DALPIAZ MAURO  
DAL RI' LUCIA  
TURRINI FEDERICO

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario comunale signor dott. IVANA BATTAINI.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor Biada geom. Daniele in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.

### Premessa

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Rilevato quindi che risulta opportuno

- procedere all'adozione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ciò premesso;

Richiamata la precedente deliberazione consigliare n. 14 della seduta odierna con la quale è stato approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'IMUP”;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (.)”*.

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)”*.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*.

Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012.

Sentita la proposta del Sindaco di adottare le tariffe e le detrazioni nelle stesse misure determinate dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ovvero :

- a) per l'abitazione principale :
  - o l'aliquota base è del 4 per mille;
  - o le pertinenze (Categorie C/2, C/6 e C/7) sono considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;
  - o la detrazione è pari a 200 Euro per abitazione principale e relative pertinenze;
  - o la detrazione è maggiorata in misura di + 50 Euro per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino a 400 Euro (di maggiorazione, quindi, la detrazione massima è di 600 Euro);
  - o le abitazioni "assimilate" alle principali con i regolamenti ICI, in quanto date in uso gratuito a parenti sono considerate ad aliquota piena, tra gli altri immobili;
  - o gli immobili rurali abitativi utilizzati come abitazione principale vengono tassati con i criteri ordinari;
  
- b) per gli altri fabbricati :
  - o l'aliquota ordinaria è del 7,6 per mille;
  
- c) per i fabbricati rurali strumentali ex D.L. 557/93, art.9, co.3-bis (il gettito resta al Comune) :
  - o l'aliquota ordinaria è del 2 per mille;
  - o si tratta generalmente di fabbricati classificati in categoria D/10.
  
- d) per i terreni agricoli :
  - o non applicabile in quanto trattasi di terreni agricoli ricadenti in aree montane ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977;
  
- e) per i terreni fabbricabili :
  - o l'aliquota ordinaria è del 7,6 per mille sul valore venale in comune commercio dell'area interessata;
  - o sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 (*coltivatori diretti e imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale*), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

e rinviare al 2013 altre valutazioni in base ai dati che verranno raccolti durante il 2012 dagli uffici comunali relativamente al gettito dell'imposta nelle varie categorie assoggettate;

Sentita la discussione il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta consigliare;

Visti:

- Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale di Campodenno;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 3 del 01.03.2001;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n.1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n.10,

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Cattani Matteo, Dal Rì Lucia, Dalpiaz Mauro e Turrini Federico), astenuti n. 2 (Cattani Gabriele e Emanuelli Miriam), su n. 14 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di determinare le seguenti **aliquote** ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
  - Aliquota ordinaria → *7,6 per mille*
  - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → *4 per mille*
  - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 2 per mille;
2. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (*duecento*) la **detrazione** per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
  - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (*duecento*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
  - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
4. di determinare che la detrazione di cui ai punti 3 e 4 è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di Euro 50,00 (*cinquanta*) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (*quattrocento*), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato con la precedente deliberazione n. 14/2012;

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Biada geom. Daniele

**Il Consigliere designato**  
Emanuelli Miriam

**Il Segretario**  
dott.ssa Ivana Battaini

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03/04/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 03/04/2012

**Il Segretario**  
(dott.ssa Ivana Battaini)

Deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Campodенno,

**IL SEGRETARIO**  
dott.ssa Ivana Battaini



**Dichiarazione ai sensi art. 80, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005.**

**CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 30.03.2012

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Oggetto: Nomina scrutatori e designatario alla firma del verbale.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile - parere favorevole.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
rag. Alessandro Cattani

Campodenno, lì 30.03.2012

**PROVVEDIMENTO:**

Deliberazione n. 15/2012